

ATTUALE NORMATIVA	MODIFICHE PREVISTE DAL DDL 1441/DL112
<p style="text-align: center;">Articolo 2113</p> <p style="text-align: center;">Rinunzie e transazioni (Così sostituito dall'art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533)</p> <p>1. Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.</p> <p>2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.</p> <p>3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.</p>	<p>-sono aggiunte le seguenti: «ed ai sensi dell'articolo 82 (<i>Rinunzie e transazioni</i>) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>)»</p> <p style="text-align: center;">(Art. 82 lg 30/2003) <i>Rinunzie e transazioni</i> <i>Le sedi di certificazione sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO</u></p> <p style="text-align: center;">Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO</p>	

Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 409.

(Controversie individuali di lavoro)

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Le controversie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del Codice di Procedura Civile e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.

Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 d.lgs. n. 276/2003 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412 del Codice di Procedura Civile, commi 3 e 4.

Art. 410. ⁽¹⁾

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere,

Art. 410

Tentativo di conciliazione.

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, un previo tentativo di conciliazione

<p>anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.</p> <p>2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.</p> <p>3. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>4. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.</p> <p>5. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima</p>	<p>presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all' articolo 413.</p> <p>2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.</p> <p>3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell' ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p> <p>4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.</p> <p>5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>occupazione.</p> <p>6. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.</p> <p>7. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.</p> <p>8. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.</p> <p>Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.</p>	<p>6. La richiesta deve precisare: a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede; b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.</p> <p>7. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande riconvenzionali e le indicazioni dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.</p> <p>8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.</p> <p><i>Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del Codice di Procedura Civile.</i></p>
<p>Art. 410-bis. (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione)</p>	<p>Sono abrogate le disposizioni di cui agli</p>

<p>1. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>2. <i>Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis</i>(abrogato)</p> <p style="text-align: center;">Art. 412-bis. (Procedibilità della domanda)</p> <p>L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.</p> <p>L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.</p> <p>Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.</p> <p>Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni.</p> <p>Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.</p> <p>Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.</p>	<p style="text-align: center;">articoli:</p> <p>- 410 bis, secondo comma, del Codice di Procedura Civile</p> <p>- è abrogato l'articolo 412 bis del Codice di Procedura Civile</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411.</p> <p style="text-align: center;">Processo verbale di conciliazione</p> <p>1. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 411</p> <p style="text-align: center;">Processo verbale di conciliazione.</p> <p>1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo</p>

<p>sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.</p> <p>2. Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato formato. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.</p> <p>3. Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.</p>	<p>verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.</p> <p>2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.</p> <p>3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'art 415 c.p.c., devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 412. ⁽¹⁾</p> <p style="text-align: center;">Verbale di mancata conciliazione</p> <p>1. Se la conciliazione non riesce, si forma il processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e` possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 412</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione arbitrale della controversia.</p> <p>1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.</p>

<p>di cui all'articolo 411.</p> <p>2. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.</p> <p>3. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.</p> <p>4. Delle risultanza del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.</p> <p>(1) Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 31 marzo 1998, n. 80.</p>	<p>2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.</p> <p>3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del Codice Civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice Civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile</p>
<p style="text-align: center;">Art. 412-ter. ⁽¹⁾</p> <p style="text-align: center;">Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi</p> <p>1. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e` decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta` e stabiliscono:</p> <p>a) le modalita` della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo` aderirvi;</p> <p>b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei</p>	<p style="text-align: center;">ART 412 ter</p> <p>Altre modalita` di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva.</p> <p>1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, puo` essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p> <p>2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412 del Codice di Procedura Civile</p>

<p>componenti;</p> <p>c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;</p> <p>d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;</p> <p>e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.</p> <p>2. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.</p> <p>3. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>4. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.</p> <p>Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 412-quater. (1)</p> <p style="text-align: center;">Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale</p> <p>1. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato.</p> <p>2. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.</p> <p>3. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza</p>	<p style="text-align: center;">Art. 412 quater</p> <p style="text-align: center;">Altre modalità di conciliazione e arbitrato.</p> <p>1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. E' nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato.</p> <p>2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuno delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune</p>

<p>della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.</p> <p><i>[La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.]</i> ⁽²⁾</p> <p>(1) Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.</p> <p>(2) Comma eliminato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.</p>	<p>accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione.</p> <p>3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.</p> <p>4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.</p> <p>5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.</p> <p>6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una contro-replica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.</p> <p>7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la contro-replica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>eletto almeno dieci giorni prima.</p> <p>8. Alla udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.</p> <p>9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.</p> <p>10. La controversia è decisa, entro venti giorni dalla udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter.</p> <p>11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso le sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.</p> <p>12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato e del proprio arbitro di parte</p>
	<p><i>In deroga a quanto previsto dall'articolo 412 quater del Codice di Procedura Civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono</i></p>

	<p><i>prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale</i></p>
<p>Legge 15 luglio 1966, n. 604</p> <p>Norme sui licenziamenti individuali</p> <p>Art. 6</p> <p>Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'Organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso</p>	<p>Art. 6</p> <p>Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione del giudice del lavoro.</p> <p><i>Il termine di decadenza si applica anche ai casi di nullità del licenziamento nonché di licenziamento inefficace ex art 2 legge 604/1966**,nonché:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto</i> <i>b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuata anche nella modalità a progetto, di cui al Art 409 cpc</i> <i>c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile</i>

(*Articolo 63 dlgs 165/2001)
Controversie relative ai rapporti di lavoro

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative

ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

(Art. 2 legge n.604/1966)**

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti)

(*Articolo 2103 Mansioni del lavoratore)**

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a

mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.